

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 – Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 – Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 – Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 – Cessazione anticipata dell'occupazione
- Art. 9 – Revoca, modifica o decadenza delle occupazioni
- Art. 10 – Decadenza della concessione
- Art. 11 – Revoca della concessione
- Art. 12 – Rinnovo delle concessioni
- Art. 13 – Occupazioni abusive - rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 14 – Disposizioni generali
- Art. 15 – Soggetto passivo della tassa
- Art. 16 – Graduazione della tassa – classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 17 – Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 18 – Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 19 – Tariffe
- Art. 20 – Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 21 – Esenzioni
- Art. 22 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 24 – Sanzioni
- Art. 25 – Disposizioni transitorie
- Art. 26 – Norme finali
- Art. 27 – Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ARTICOLO 3

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce nei casi in cui l'esposizione non contrasti con le norme di Igiene e Polizia Urbana e sempreché l'esposizione stessa sia compatibile con le esigenze di traffico (persone e mezzi) sia sui marciapiedi sia sulle pubbliche vie.

Per i titolari di concessione edilizia è sufficiente la presentazione di richiesta per l'occupazione suolo pubblico, in carta semplice e successivamente alla verifica della concedibilità dello spazio richiesto, il pagamento della tosap all'ufficio di Polizia Municipale.³

³ Comma aggiunto con Delibera C.C. n 116 del 27.12.1996.

ARTICOLO 4

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande tese ad ottenere concessioni di suolo pubblico permanente sono assegnate all'Ufficio Tecnico Comunale che provvede a sottoporre la pratica alla Commissione Edilizia, acquisito entro 15 giorni il parere del Comando VV.UU.. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Nel caso di approvazione dell'istanza, l'ufficio tecnico provvederà, entro 60 giorni, a darne dettagliata comunicazione all'Ufficio Tributi.

Le proposte di delibera per la Giunta Municipale verranno stilate dall'ufficio tributi secondo apposito schema predisposto dal Segretario comunale il quale curerà la stipula, la registrazione e tutti gli altri adempimenti previsti dalla Legge, per gli atti di concessione o i contratti derivanti dalle deliberazioni suddette. Quando tali atti saranno esecutivi, l'ufficio tributi applicherà la tassa di occupazione di suolo pubblico, secondo le tariffe in vigore, dando formale comunicazione al contribuente in merito alla somma dovuta, ai tempi e modalità di pagamento.

In attesa dell'attuazione del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il termine massimo per l'espletamento dell'intera procedura connessa con il rilascio delle suddette concessioni, viene stabilito in 120 giorni di calendario.

Le domande volte ad ottenere autorizzazioni di suolo pubblico temporaneo e di apertura passi carrai sono assegnate al comando dei VV.UU. che curerà, nel primo caso, il procedimento ai fini del rilascio o del diniego entro tre giorni e, per i passi carrai, l'apposizione del visto e l'inoltro all'ufficio tecnico, entro 15 giorni dalla data della presentazione della domanda.

Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni regolamentari e di legge in vigore.

ARTICOLO 5

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune nonché alle norme previste dal Codice della strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa, nonché dalla normativa regionale approvata con L.R. 35/91 e delle norme di attuazione della medesima.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute, fatte salve le trasformazioni, fusioni o cessioni di azienda, nei quali casi l'azienda subentrante si sostituisce automaticamente alla concessionaria preesistente, previa comunicazione all'ufficio comunale competente della variazione del soggetto giuridico.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per durata massima di anni venti.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 6 **PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di realizzare ancoraggi a qualsiasi scopo su pali di impianti pubblici o su alberi esistenti nella via, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

Per l'effettuazione del ripristino del suolo e/o del sottosuolo, il concessionario dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale, sia relativamente alle modalità sia ai tempi di esecuzione.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, ha diritto di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione rapportata all'entità della manomissione ed alla valutazione, basata su dati oggettivi, del costo per il ripristino.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo o intralcio al transito dei passanti, salvo i casi di forza maggiore per l'esecuzione di lavori edilizi valutati dagli uffici competenti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità comunale.

Le modalità di realizzazione delle protezioni di cantiere, sia antinfortunistiche sia a tutela dell'ambiente, sono stabilite dal Regolamento edilizio.

ARTICOLO 7 **DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 8 **CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'OCCUPAZIONE**

Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non avrà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione o compenso di sorta.

ARTICOLO 9 **REVOCA, MODIFICA O DECADENZA DELLE OCCUPAZIONI**

Tutte le concessioni s'intendono accordate senza pregiudizio di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni della Giunta Municipale divenute esecutive.

ARTICOLO 10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- qualora non si adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o di autorizzazione;
- allorché l'interessato non addivenuto alla stipula dell'atto di concessione o di sottomissione nel termine di mesi tre dall'invito o non abbia curato il versamento delle somme dovute per le spese di istruttoria o per cauzione;
- allorché il concessionario non si sia avvalso, entro l'anno dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- qualora relativamente al bene dato in concessione intervengano modifiche tali da precluderne le caratteristiche di appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- per mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- per reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
- per violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 11

REVOCA DELLA CONCESSIONE

È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita Ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, in esecuzione di apposita delibera di Giunta Municipale, preceduta da relazione e perizia del settore tecnico di vigilanza.

Nell'Ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un termine di 10 giorni per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo la rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

ARTICOLO 12

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 13

OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza lo sgombero e la rimozione dei materiali, assegnando un termine di cinque giorni per provvedervi. Nel caso che l'occupazione crei pericolo o grave intralcio alla circolazione, il suddetto termine di cinque giorni può essere ridotto secondo le necessità.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono esclusi, invece i balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari poste a protezione di detti manufatti.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono equiparate a quest'ultima fattispecie le aree previste nei piani di lottizzazione convenzionata in base ad atti stipulati, destinate alla realizzazione di servizi pubblici a condizione che la destinazione della occupazione non contrasti con quella del servizio pubblico previsto nel progetto approvato dal Comune.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto il Comune di Sestu ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ARTICOLO 15

SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA

La tassa è dovuta dal titolare della concessione per la superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico; in mancanza della concessione, nei casi previsti, ovvero in caso di occupazione abusiva la debenza sta in capo all'occupante dell'area sottratta all'uso pubblico.

ARTICOLO 16

GRADUAZIONE DELLA TASSA.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 ed agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune di Sestu risulta appartenere alla CLASSE QUARTA in quanto la popolazione residente al 31.12.1991 era pari a n. 12.614 abitanti.

La tassa deve essere commisurata - sulla base della tariffa deliberata dalla Giunta Municipale - alla superficie occupata e graduata a seconda dell'elenco di classificazione delle aree comunali.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate secondo l'elenco allegato al presente Regolamento per farne parte integrante.

Modifiche alla delimitazione delle diverse categorie o inserimento di eventuali altre aree che si rendessero disponibili, potranno essere effettuate con successivi atti deliberativi della Giunta Municipale, sulla base dei seguenti criteri :

- sono classificabili nella prima categoria quegli spazi, aree e strade pubbliche che per la loro ubicazione possiedono una primaria importanza in quanto luoghi dove si svolgono normalmente le più intense attività commerciali, industriali, artigianali e sociali e possono, pertanto, comportare un notevole beneficio economico al concessionario.
- Sono classificabili nella seconda categoria quegli spazi, aree e strade pubbliche che, all'interno del centro abitato, sono situati in posizioni marginali rispetto ai luoghi dove si svolgono normalmente le più intense attività commerciali, industriali, artigianali e sociali.
- Sono classificabili nella terza ed ultima categoria quegli spazi, aree e strade pubbliche che si trovano fuori dal centro abitato, con esclusione di quelle individuate per caratteristiche nella prima categoria.

In caso di controversia riguardante occupazioni risultanti a cavallo dei confini delimitanti le diverse categorie, verrà applicata, tra le due, la tariffa minore.

ARTICOLO 17

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..

Per gli accessi carrabili o pedonali, che si aprono direttamente sulla via pubblica (cosiddetti "a raso"), si stabilisce in metri lineari l'area di rispetto convenzionale che dovrà essere moltiplicata per la larghezza dell'accesso per cui si chiede l'autorizzazione ad esporre il cartello di divieto di sosta. La superficie massima che potrà essere data in concessione, non potrà comunque superare i dieci metri quadrati. Le concessioni rientranti nell'ipotesi suddetta sono comunque subordinate alle esigenze di viabilità ed alle norme del nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 18

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria minore fra le due.

La tassa per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene determinata forfetariamente moltiplicando il numero delle utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di € 0,77. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46. Tale tariffa viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.⁴

Il comma 2 bis dell'art. 47 disciplina le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione dei servizi pubblici; la tassazione si riferisce a quei manufatti, **di proprietà del privato**, posti in essere per l'allaccio o innesto di condutture e impianti per l'erogazione di pubblici servizi ed è dovuta nella misura fissa complessiva di € 25,82 indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione medesima.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi della tassa suddetta per la prima applicazione della stessa, si farà riferimento ai titolari del diritto di proprietà del fabbricato, alla data del primo gennaio di ogni anno. In caso di allaccio condominiale l'onere sarà a capo dell'amministratore condominiale. Nel caso di allaccio a fabbricato plurifamiliare non condominiale, la stessa dovrà essere pagata in via solidale da tutti i proprietari dei singoli alloggi.

Le variazioni del titolo di proprietà, dovranno essere comunicate, per gli opportuni provvedimenti, all'ufficio tributi entro 30 giorni dalla variazione.

Si intendono rilasciate tacitamente le concessioni permanenti sugli allacci preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che verranno accertati da rilevazioni effettuate dall'ufficio tecnico comunale.⁵

ARTICOLO 19 **TARIFFE**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall' art. 16 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e, pertanto, ancorché l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa, non è suscettibile di frazionamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 16, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine viene stabilito che il tempo di occupazione giornaliera va espresso in ore e che per la determinazione della misura di tassazione per ogni ora, si ripartiscono le tariffe giornaliere di cui al prospetto tariffario allegato al presente regolamento, nelle 24 ore.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 20 del presente Regolamento.

⁴ Comma modificato con delibera Commissario Straordinario n: 19 del 27.01.2000.

⁵ Gli ultimi quattro commi sono stati abrogati con art. 3 L. 549/1995.

La tassa relativa ai passi carrai potrà essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. Tale possibilità dovrà risultare in delibera di Giunta Municipale e rimane, in ogni caso, impregiudicata la possibilità di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 20 **MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili (cosiddetti a raso), per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- f) per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee aumentate del 20 per cento.
Il pagamento di tale maggiorazione non esclude tuttavia l'applicazione delle sanzioni di legge e delle procedure di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- g) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è diminuita del 30 per cento;
- h) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

ARTICOLO 21 **ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ARTICOLO 22 **DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, l'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa tramite il modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Per convenzione si intende quella formalità con la quale all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento - quietanza a fronte del pagamento che dovrà essere effettuato a rate mensili anticipate. Non verrà effettuata nessuna restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di occupazione.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ARTICOLO 23 **ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza in carta libera, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre.

ARTICOLO 24 **SANZIONI⁶**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano:

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia, si applica una sopratasta pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratasta pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza, le soprataste di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratasta si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

La violazione delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni, della L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

ARTICOLO 25 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I contribuenti che abbiano versato somme per tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico in eccedenza rispetto alle tariffe determinate col presente atto, potranno presentare apposita richiesta di rimborso, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di utilizzo di spazi o aree pubbliche ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento. Nello stesso termine di 60 giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe.

ARTICOLO 26 **NORME FINALI**

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 14.07.1962 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le vigenti norme.

⁶ Si devono considerare applicabili le nuove norme di cui ai DD. LLggs. 471/472/473 del 1997.

ARTICOLO 27
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08/06/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Allegato al Regolamento
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l'applicazione della relativa tassa.

(Vedi delibera G.M. n. 643 del 23.08.1994 modificata con delibera Commissario n. 21 del 27.01.2000)

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	L. 43.000
Categoria seconda	L. 23.000
Categoria terza	L. 13.000 (art. 44 comma 1 lett. a)

B) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione ad 1/3):

categoria prima	L. 14.333
categoria seconda	L. 7.666
categoria terza	L. 4.333 (art. 44 comma 1 lett. c)

C) occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 per cento):

categoria prima	L. 12.900
categoria seconda	L. 6.900
categoria terza	L. 3.900 (art. 45 comma 3)

D) occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 per cento)

Categoria prima	L. 21.500
Categoria seconda	L. 11.500
Categoria terza	L. 6.500 (art. 44 comma 3)

E) occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70 per cento)

Categoria prima	L. 12.900
Categoria seconda	L. 6.900
Categoria terza	L. 3.900 (art. 44 comma 10)

F) accessi carrabili e pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50 per cento)

Categoria prima	L. 21.500
Categoria seconda	L. 11.500
Categoria terza	L. 6.500 (art. 44 comma 8)

- G) passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90 per cento)

Categoria prima	L. 4.300
Categoria seconda	L. 2.300
Categoria terza	L. 1.300 (art. 44 comma 6)

- H) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico , la tassa v  commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare   quella indicata alla lettera A. (art. 44 comma 12)

- I) occupazioni permanenti, realizzati con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivit  strumentali ai servizi medesimi. La tassa viene determinata forfaitariamente moltiplicando il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposizione, per la misura unitaria di L. 1500.

(art. 18, 2° comma, Legge n: 488/99 e art. 18, 5° comma, del Regolamento Comunale TOSAP). (modificato con delibera Commissario Straordinario n.21 del 27.01.2000)

- L) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa   dovuta nella misura fissa, annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni. (art. 47 comma 2 bis).

- M) occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

centro abitato	L. 20.000
zona limitrofa	L. 15.000
sobborghi e zone periferiche	L. 10.000 (art. 48 comma 7)

- N) distributori di carburante:

occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonch  con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

per ogni distributore e per anno:

centro abitato	L. 76.000
zona limitrofa	L. 46.000
sobborghi e zone periferiche	L. 20.000
frazioni	L. 10.000 (art. 48 comma 1)

La tassa   applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacit  di capacit  non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio   di capacit  maggiore la tariffa   aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.   ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacit .

Per i distributori di carburante muniti di due o pi  serbatoi di differente capacit , raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacit , maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	L. 3.000
Categoria seconda	L. 2.000
Categoria terza	L. 1.000 (art. 45 comma 2)

Nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa oraria viene così graduata:

1- fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 125
Categoria seconda	L. 83
Categoria terza	L. 42

2- oltre i 14 giorni

Categoria prima	L. 63
Categoria seconda	L. 43
Categoria terza	L. 25

B) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione a 1/3) :

Categoria prima	L. 1.000
Categoria seconda	L. 667
Categoria terza	L. 333 (art. 45 comma 2 lett. C)

C) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera "A" ridotta del 70% (art. 45 comma 3)

D) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%. (art. 45 comma 5)

E) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera "A" è ridotta dell'80% (art. 45 comma 5).

- F) per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera "A" è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. (art. 45 comma 5)
- G) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera "A" ridotta del 30%. (art.45 comma 6)
- H) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera "A" sono ridotte del 50%. (art. 45 comma 6 bis)
- I) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera "A" è ridotta dell'80% (art. 45 comma 7)
- L) occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993. la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a- fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 10.000
- b- oltre 1 Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 15.000

per le occupazioni di cui alle lettere "a" e "b" di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a- fino a 90 gg. +30%
- b- oltre i 90 gg. +50%
- c- di durata superiore a 180 gg. +100%

(art. 47 comma 5 lett. a).

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE AREE
AI FINI DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1) Strade, spazi ed aree pubbliche di **1[^] categoria**:

Piazza S. Antonio, via Roma, via Gorizia (tutta), via Monserrato, Corso Italia (fino all'incrocio con via Bologna), via Bologna, via Verdi (fino alla confluenza con via Mascagni), via Cagliari, via G. Cesare (dal 1° al 2° ponte), Piazza 1° Maggio, via San Gemiliano (fino all'incrocio con la via Salvemini), via A. Costa (tutta), piazza Mercato, via V. Veneto, via Ottaviano Augusto, via Costituzione.

Zone prospicienti direttamente alla S.S. 131, alla S.P. Sestu-Elmas, alla S.P. Sestu-S.Sperate (fino al raccordo anulare) ed alla Pedemontana del Cixerri direzione Assemmini o ad esse afferenti tramite viabilità secondaria esistente o determinata da piani di lottizzazione ad esclusione di quelle aventi classificazione urbanistica "E" – agricola - che vengono annoverate nella terza categoria.

Aree degli impianti sportivi scolastici.

2) Strade, spazi ed aree pubbliche di **2[^] categoria**:

tutte le zone del centro abitato non indicate nella **1[^] categoria**.

3) Strade, spazi ed aree pubbliche di **3[^] categoria**:

zone situate fuori dal centro abitato eccettuati i tratti della strada statale e delle strade provinciali inseriti nella **prima categoria**.